



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 2142

del 20-12-2011

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO: AM ENERGIA srl. Verifica di assoggettabilità a VIA. Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5,99 MW denominato “Maffei1” in località “Chiodi Nicoletta” del Comune di Brindisi

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di dicembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 14-12-2011

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 14-12-2011

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che

- con nota del 18 febbraio 2011, prot. n. 13720, il sig Armando Cavallo, in qualità di legale rappresentante della società AM Energia srl, con sede legale in Ostuni, via F.do Ayroldi n. 10 P.Iva 02280090743, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, in marca da bollo, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 11/2011 e s.m.i., per un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Brindisi in c.da “Chiodi-Nicoletta”, denominato “Maffei 1” e di potenza pari a 5,99 MW, allegando:
 - o copia dell’attestazione del versamento oneri istruttori per un importo pari ad euro 602.74 relativi ad un costo di progetto dichiarato pari ad euro 15.182.841,67,
 - o progetto definitivo con elaborati e relazioni anche su supporto informatico,
 - o studio di impatto ambientale anche su supporto informatico;
- con nota del 23 febbraio 2011, prot. n.l 15075, ricevuta dal proponente il 28 febbraio 2011, questo Servizio richiedeva copia della certificazione delle avvenute pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale Regionale e all’albo pretorio comunale oltre che il parere di competenza del Comune di Brindisi;
- con la suddetta nota inoltre questo Servizio richiedeva l’eventuale adeguamento del progetto di cui trattasi al Regolamento provinciale per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio della Provincia di Brindisi, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29/11/2010;
- con nota prot. n. 26683 del 4 aprile 2011 questo Servizio, tra l’altro, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., richiedeva le seguenti integrazioni tecniche:
 - o rimodulazione del progetto, con annesse cartografie, al fine di evitare interferenze con il reticolo idrografico o al fine di adeguarlo alle prescrizioni eventualmente fornite dall’Autorità di Bacino salvo parere favorevole della stessa;
 - o certificazione dell’avvenuto invio del Piano di Caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Accordo, e relativo parere dello stesso circa la procedibilità dell’intervento;
 - o copia dell’autorizzazione all’eventuale espianto dei vigneti presenti oltre che copia delle certificazioni degli eventuali contributi comunitari, nazionali o regionali ricevuti per il sostegno al settore agricolo o in mancanza dichiarazione da parte del proprietario o da parte del conduttore dei terreni di non aver usufruito negli ultimi 5 anni di detti contributi per l’incentivazione o il mantenimento di attività agricole;
 - o studio degli impatti visivi, con annesse elaborati cartografici, che il progetto può avere sui beni paesaggistici del contesto agrario – rurale con particolare riferimento alle masserie;
 - o descrizione degli impatti cumulativi derivanti dall’installazione di impianti fotovoltaici in un raggio di distanza di almeno 5km dal sito di installazione a mezzo anche di planimetria in scala adeguata riportante l’ubicazione degli eventuali impianti fotovoltaici presenti o presentati alla pubblica amministrazione ai fini autorizzativi nel raggio di almeno 5 Km dal sito di intervento;;
 - o documentazione prevista dall’allegato alla succitata D.G.R. 304/2006 al fine di poter effettuare la fase di Screening della valutazione di incidenza;
 - o dichiarazione da parte del proprietario o da parte del conduttore dei terreni di non aver usufruito negli ultimi 5 anni di contributi comunitari, nazionali o regionali per l’incentivazione o il mantenimento di attività agricole;
- con la suddetta nota, inoltre, questo Servizio richiedeva l’eventuale adeguamento del progetto di che trattasi alla Deliberazione n. 44 del 4/03/2011 della Giunta Prov.le con la quale sono state approvate le specifiche direttive finalizzate all’applicazione delle disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29.11.2010;

- con nota del 20 maggio 2011, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 23 maggio 2011 con prot. n. 42478, il proponente trasmetteva la documentazione richiesta con nota di questo Servizio n. 26683 del 4 aprile 2011 a meno dei seguenti elementi:
 - o *rimodulazione del progetto, con annesse cartografie, al fine di evitare interferenze con il reticolo idrografico o al fine di adeguarlo alle prescrizioni eventualmente fornite dall'Autorità di Bacino salvo parere favorevole della stessa;*
 - o *certificazione dell'avvenuto invio del Piano di Caratterizzazione del Sito di Interesse Nazionale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Accordo, e relativo parere dello stesso circa la procedibilità dell'intervento;*
- il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia di Lecce – Sezione Prima, con sentenza n. 01356/2011 del 18/07/2011, ha disposto l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29/11/2010 e della nota n. 26683, del 4 aprile 2011, determinando di fatto una sostanziale disapplicazione degli stessi;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - o il progetto prevede la realizzazione di un generatore fotovoltaico di potenza totale pari a circa 5,99 MW composto da 21402 moduli fotovoltaici in policristallino aventi ciascuno una superficie captante di circa 1,94 mq e una potenza elettrica generata di circa 280Wp; l'impianto è suddiviso in 6 sottocampi, ciascuno facente capo ad una cabina inverter;
 - o l'impianto di che trattasi è localizzato in C.da Chiodi-Nicoletta (Brindisi) ed è censito nel Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) del Comune di Brindisi al Foglio di mappa n. 153 particelle: 39, 40, 122, 205, 206, 207, 360, 361, 464, 465, 468, 480 e 483; l'area interessata dall'intervento ha estensione pari a complessivamente 11,65 ha e dista in linea d'aria circa 3,5 Km dall'ambito urbano di Sutura, circa 6 Km da quello di Brindisi e 12,5 Km da quello di Mesagne;
 - o come si evince dall'elaborato Ele 01.1.a "Strutture di sostegno ingombri massimi" l'altezza dei pannelli è di metri 3,171 ed inoltre si prevede l'utilizzazione di sistemi di fissaggio al suolo mediante avvitaamento;
 - o l'area d'intervento, in base al vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Brindisi di cui alla L. 447/95, è classificata acusticamente in Classe I – "aree particolarmente protette", come definita dal DPCM 14/11/1997 e della L.R. n. 3/2002, con valori limite di immissione di 50 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e di 40 dB(A) nel periodo di riferimento notturno;
 - o la realizzazione delle opere civili è correlata agli aspetti di seguito elencati:
 - no. 6 cabine di dimensioni in pianta 5,40 x 3,00 m, altezza 3 m, ciascuna contenente: no. 2 inverter, no. 2 quadri di sottocampo, no. 1 quadro servizi e no.1 trasformatore da 800, 1000 o 1250 kVA;
 - no.1 cabina di dimensioni 18,16 x 4,16 m, alta 3 m contenente: i quadri di MT, il locale batterie, il trasformatore per i servizi ausiliari e la relativa sala quadri.
 - alla posa delle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici;
 - o l'impianto fotovoltaico sarà delimitato da apposita recinzione completa di accesso protetto con cancello carrabile ad anta scorrevole, di larghezza totale di metri quattro circa ed altezza di metri due, e sarà realizzata con pannelli rigidi in rete elettrosaldata con maglia da mm 50X200 formata da tondini di acciaio zincati e rivestiti con poliestere con nervature orizzontali di rinforzo; la recinzione presenterà nella parte inferiore dei varchi, con funzione di corridoi ecologici, a distanza non inferiore a metri 20 l'uno dall'altro, di dimensione approssimative di m 0,6X1 m;
 - o è previsto il lavaggio periodico dei moduli con acqua, senza uso di detergenti, a mezzo di autobotte munita di pompa di spinta e lancia idrica manuale con un consumo di acqua massimo pari a 400 mc/anno;

- o durante la fase di cantiere, così come durante la fase di dismissione, si genereranno emissioni acustiche consistenti dovute alla presenza di molteplici sorgenti e per l'utilizzo sistematico di ausili meccanici per la movimentazione di materiali di costruzione e la demolizione, le quali però avverranno, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3 del 12.02.2002 negli intervalli orari consentiti dalla stessa, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo; in fase di esercizio la principale incidenza ambientale è costituita dall'impatto acustico costituito dal rumore di funzionamento delle apparecchiature elettriche, quali trasformatori, inverter; i livelli di rumorosità stimati risultano tali da non produrre alterazioni del clima acustico dell'area in cui operano;
- o per quanto attiene all'inquinamento elettromagnetico il proponente dichiara che i limiti di esposizione saranno in ogni caso rispettati sia per quanto riguarda i campi magnetici che per quelli elettrici;
- o a fini antincendio, a protezione di tutta l'area, saranno installati:
 - all'interno delle cabine elettriche estintori di capacità estinguente non inferiore a 34°-144B del tipo omologato del ministero dell'Interno in base al D.M. 07307.1983 se di tipo portatile o al D.M. 06.03..1993 se di tipo carrellato; la posizione sarà segnalata da cartelli conformi al D.L. 493/82;
 - sistemi di rilevazione incendi in tutte le cabine elettriche conformi alle prescrizioni della Norma UNI9795; per la rivelazione d'incendio saranno utilizzati rivelatori di fumo di tipo ottico fotoelettronico e/o di temperatura.

Rilevato che,

- come desumibile dagli elaborati grafici prodotti dal proponente, l'area d'intervento su cui verranno installati i pannelli fotovoltaici con annessa recinzione dista meno di 150 metri da un ramo derivante dal corso d'acqua *Fiume Grande* mentre il percorso del cavidotto intercetta il corso d'acqua *Canale Foggia di Rau*, pertanto gli interventi di che trattasi sono soggetti alle prescrizioni degli art. 4, 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005;
- a circa 200 metri di distanza dall'area d'intervento è presente l'area di Connessione fluviale residuale; detta area, oltre ad essere sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004, risulta essere area annessa al corso d'acqua *Fiume Grande*, come desumibile dal PRG del Comune di Brindisi adeguato al PUTT/p con Deliberazione del CC di riscontro n. 37 del 25/05/2010, ed è pertanto soggetta agli indirizzi di tutela di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT della Regione Puglia, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 suppl del 17/01/2002;
- come desumibile dalla Carta Idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino l'area d'intervento è prossima ad un recapito finale di bacino endoreico mentre a meno di 1km di stanza vi è la presenza di un totale di 3 recapiti finali di bacini endoreici;
- a meno di 1,5 km dall'area d'intervento sono presenti le seguenti segnalazioni della Carta dei Beni: *Masseria Maffei, Masseria Chiodi, Masseria Cafarello, Masseria Pigna Flores e Masseria Nicoletto*;
- l'area su cui insistono i pannelli è interessata da una piccola costruzione che a pochi metri da essa presenta un albero di eucalipto (pag 7 rel 18);
- lungo il confine della particella 40 insiste un filare di alberi;
- come desumibile dalla *Relazione Tecnica Agronomica Rel 17* i terreni oggetto d'intervento sono destinati a colture di carciofo mentre i terreni limitrofi sono interessati da colture agronomiche quali seminativi, giovani uliveti e vigneti; inoltre la capacità produttiva dei terreni oggetti d'intervento e quelli limitrofi è classificata come Classe I “suoli senza o con poche

limitazioni all'utilizzazione agricola" pertanto tali suoli non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente;

- come desumibile dalla *Relazione Descrittiva Rel. 19*, l'area oggetto dell'intervento non è interessata da produzioni agricole di qualità mentre nell'area vasta si ritrovano diverse produzioni di qualità e di tipicità:
 - Brindisi (DOC) DPR 22/11/1979;
 - Puglia (IGT) DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
 - Salento (IGT) DM 12/09/95, DM 20/07/96, DM 13/08/97;
- l'area d'intervento è classificata quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C", ai sensi del vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia, approvato con Del. di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 con vincoli relativi alle "aree annesse ai corsi d'acqua";
- l'evidenza archeologica più vicina all'impianto di che trattasi è la *Villa rustica e necropoli* risalente ad età romana distante dall'area d'intervento circa 2,9 Km;
- il cavidotto è prossimo al SIC IT9140001 *Bosco Tramazzone* per un tratto superiore ad un 1Km, intercetta il corso d'acqua *Canale Foggia di Rau*, intercetta l'area annessa all'insediamento abitativo risalente al XVI denominato *Masseria Trullo* (codice BR000196), facente parte delle segnalazioni della Carta dei Beni della Regione Puglia, ed inoltre attraversa il Sito inquinato di Interesse Nazionale (SIN).

Preso atto che

- il proponente ha espletato le misure di pubblicità tramite:
 - o avviso all'Albo Pretorio del Comune di Brindisi dal 31 marzo 2011 al 15 maggio 2011, senza che fossero pervenute osservazioni,
 - o avviso sul BURP n. 37 del 10 marzo 2011,
 - o avviso sul BURP n. 74 del 12 maggio 2011,
 - o avviso all'Albo Pretorio del Comune di San Pietro Vernotico dal 20 maggio 2011 al 4 luglio 2011.

Atteso che,

come previsto dal comma 7 dell'articolo 12 del D. lgs n. 387 del 29 dicembre 2003, l'ubicazione degli impianti in zone classificate agricole deve tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Considerato che

- nella relazione descrittiva "*Rilievo degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario*" il proponente dichiara che *l'inserimento ambientale nell'area vasta del Parco fotovoltaico pur producendo inevitabilmente impatti con le singole componenti ambientali e strutturali può ritenersi comunque, in linea di massima, ancora compatibile con la struttura ambientale e paesaggistica esistente* inoltre dichiara che *in virtù della presenza d'idonee misure di mitigazione e/o compensazione adottate dalla soluzione progettuale (la messa a dimora di vegetazione arbustiva autoctona perimetralmente al sito) l'intervento in progetto può ritenersi compatibile e non invasivo nei confronti degli elementi del paesaggio agrario rilevati;* di contro è di rilievo che il consumo di habitat agricoli può incidere sulla disponibilità di prede per specie che catturano ortotteri e altri macroartropodi al suolo e sulla vegetazione, circostanza che non è possibile compensare con la previsione della piantumazione di essenze autoctone sulla sola recinzione che, di fatto, rappresenta una piccola percentuale dell'area agricola sottratta;

- l'area su cui verranno installati i pannelli fotovoltaici è classificata come zona agricola "E", dal P.R.G. del Comune di Brindisi e le N.T.A dello stesso all'art 48 prevedono come obiettivi per tali zone la *tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo*;
- la realizzazione del progetto di cui trattasi comporta una previsione almeno ventinquennale di non utilizzazione agricola del suolo oggetto d'intervento, attualmente interessato da colture di carciofi, mentre, come previsto dall'articolo 16 della parte IV del DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili":
 - o con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'interazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
 - o nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzione agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, .. DOP, IGP...DOC..) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

è bene precisare che, per quanto non direttamente interessata l'area d'intervento, il contesto nel quale l'impianto ricade è di particolare pregio come dimostrato dalla circostanza che le aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto dell'intervento, sono interessate dalle seguenti produzioni agro-alimentari di qualità:

- Brindisi (DOC) DPR 22/11/1979;
- Salento IGT DM 12/09/95;
- Terra d'Otranto DOP Reg. CE n. 1065 del 12/06/97 GUCE L. 156 del 13.06.97;

inoltre l'occupazione di suoli agricoli di medio-alta fertilità, quali quelle oggetto d'intervento, per un periodo di 25-30 anni, comporta la modifica dello stato del terreno sottostante ai pannelli fotovoltaici, infatti le lavorazioni effettuate nella fase di cantiere e durante la manutenzione, tra cui diserbo e compattazione, possono portare ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo, aggravata dall'ombreggiamento pressoché costante del terreno, venendo quindi a mancare luce e apporto di sostanza organica, due degli elementi principali per il mantenimento dell'equilibrio biologico degli strati superficiali del suolo, con il conseguente impoverimento della componente microbica e biologica del terreno;

- come fatto presente al proponente con nota n. 26683 del 4 aprile 2011, l'area d'intervento è prossima ad un ramo del corso d'acqua *Fiume Grande*, ed in particolare, rientrando nelle fattispecie di *fascia di pertinenza fluviale*, di cui all'art. 10 delle N.T.A. del PAI, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005, è soggetta, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 di dette NTA, al parere vincolante dell'Autorità di Bacino; per quanto il proponente abbia continuato, nonostante la suddetta nota, a non tener in alcun conto della vicinanza dell'impianto al corso d'acqua è indubbio che la stessa può avere impatti ambientali significativi e negativi non solo in relazione alla compatibilità idraulica ma anche in ragione dell'interferenza con la componente ecosistemica essendo tali aree habitat idonee per la fauna legata all'acqua; tale circostanza è inoltre aggravata dal fatto che ad una distanza di circa 200 metri, distanza del tutto paragonabile all'estensione lineare dell'impianto pari a circa 500 metri, è presente la zona di Connessione, annessa ad altro ramo del corso d'acqua *Fiume Grande*; detta zona di connessione è di rilevante valenza faunistica e di conservazione della biodiversità in quanto funge da corridoio ecologico tra le due aree protette tra esso presenti "*Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*" e le "*Saline di Punta della Contessa*";

- la presenza ad una distanza minore di 1 Km dei corsi d'acqua *Canale Foggia di Rau e Fiume Grande* oltre che la presenza di alcuni recapiti finali di bacini endoreici, dove in caso di eventi meteorici importanti si registra un processo di invaso naturale che porta alla formazione di uno specchio d'acqua avente estensione areale proporzionale all'intensità e durata dell'evento pluviometrico, rendono l'area particolarmente significativa sia dal punto di vista del regime idraulico del territorio, come punto di massima infiltrazione negli strati sottostanti, sia per quanto concerne la naturalità dell'area che, se preservata, può contribuire al mantenimento e all'ulteriore sviluppo di dinamiche ecosistemiche di pregio;
 - gli interventi relativi al cavidotto ricadono nel Sito inquinato di Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi e a riguardo il proponente non ha tenuto in alcun conto di tale circostanza nello Studio di Impatto Ambientale nonostante la stessa sia stata fatta presente con nota n. 26683 del 4 aprile 2011 circa gli obblighi in materia di bonifica dei suoli inquinati;
 - risulta inevitabile il fenomeno della compattazione dei terreni sia in fase di cantiere che in fase di esercizio; nella prima fase essa è dovuta al passaggio di automezzi pesanti mentre nella seconda è dovuta al “calpestio” dovuto agli automezzi e all'assenza di opportune lavorazioni periodiche; tutto ciò potrebbe deteriorare la struttura del terreno riducendone sensibilmente la capacità di immagazzinare acqua e sostanze nutritive;
 - un impianto di così grandi dimensioni, tanto più essendo in fase di autorizzazione o autorizzati altri impianti che interessano la stessa porzione di territorio, in ragione della notevole estensione di superficie specchiante, potrebbe simulare raccolte d'acqua inesistenti e quindi, rappresentando un ingannevole attrattiva per la fauna avicola acquatica migratoria, potrebbe deviare le rotte e causare gravi morie di individui esausti che, dopo una lunga fase migratoria, risultano incapaci di riprendere il volo una volta scesi invano a terra;
 - un pannello solare tende a catturare tutta la radiazione solare che sarà interamente ceduta all'atmosfera, dopo essere stata rielaborata ed utilizzata, come calore sensibile che ne innalza la temperatura, sino a raggiungere i 70°C, portando al così detto “effetto isola di calore”; tale effetto è dovuto al fatto che il pannello solare ha un valore di albedo (5%) assai diverso da quello della superficie terrestre (30%) e quindi un pannello solare, anche se inattivo, produce nel sito di installazione agricolo due effetti inquinanti per il suo microclima:
 - l'energia termica immessa nell'atmosfera, pari a circa il 71% di radiazione solare in assenza di pannello, sale a circa il 100% con un incremento di circa un terzo del valore precedente;
 - il riscaldamento sensibile dell'atmosfera, che era prima pari a circa il 25% di radiazione solare sale a circa il 100% di radiazione solare, cioè circa al 400% del valore precedente con la conseguenza che anche l'innalzamento della temperatura atmosferica provocato in un ambiente ristretto del sito (forcing sensibile locale) sale a circa il 400% del valore precedente;
- si comprende quindi come l'impatto che un impianto fotovoltaico, come quello di che trattasi, produce sul microclima locale del sito di installazione non è affatto di poco conto perché esso produce un inquinamento termico localizzato ragguardevole oltre che sull'area interessata dall'intervento anche sulle zone limitrofe;
- il progetto non interferisce con aree naturali protette né con Zone di protezione speciale (ZPS) e non ricade in aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) come aree a rischio idrogeologico o ad alta pericolosità idraulica anche se risulta distante da queste ultime poco più di 100 metri.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti con esso compatibili;
- il D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 recante “*modifiche ed integrazioni al D.Lgs n.152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”
- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, “*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- la L.R: 21.10.2008 n. 31 recante “*norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*”; la legge 23 luglio 2009 n. 99 nella parte in cui modifica il D.Lgs 152/2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009, n. 2641 avente per oggetto la “*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs n. 4/08*”;
- il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”;
- il DM 10/12/2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 34 del 7/03/2011, con il quale sono state affidate al Dr Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia e ad interim quelle del Servizio Ambiente.

Ritenuto che, come sopra meglio dettagliato, in ragione dei possibili impatti ambientali negativi e significativi che l'intervento può determinare:

- legati all'uso del suolo, a riguardo è di rilievo che la tecnologia fotovoltaica richiede un'utilizzazione del suolo tra le maggiori rispetto a tutte le tecnologie energetiche,
- relativi alla riduzione di terreno potenzialmente coltivabile,
- legati alla compattazione del suolo,
- legati alla salute umana,
- relativi alla frammentazione del paesaggio che, nel caso di installazione su suolo agricolo, comporta la perdita potenziale degli elementi distintivi del territorio,
- in relazione ai cambiamenti del microclima locale,
- dovuti alla "perdita di Habitat" per la flora e per la fauna,

tanto più in ragione del fatto che l'area oggetto d'intervento ricade in un contesto agronomico, rurale ed ecosistemico di pregio oltre che del fatto che sono autorizzati o in fase di autorizzazione diversi impianti fotovoltaici che interessano la stessa porzione di territorio, sia necessario il rimando ad una puntuale e più approfondita analisi degli impatti ambientali sulle diverse componenti ambientali e dei conseguenti sistemi di mitigazione da mettere in atto, rendendo di fatto necessario l'assoggettamento del progetto di che trattasi alla procedura di VIA, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

- **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo alla *realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Brindisi in c.da "Chiodi-Nicoletta", denominato "Maffei 1" e di potenza pari a 5,99 MW*, proposto dalla AM Energia S.r.l. con sede legale in Ostuni alla via F.do Ayroldi n. 10;
- il presente provvedimento si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce in alcun modo i pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo;
- il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dal D.lgs. n. 152/06 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/10 e dalla LR 11/2001 e s.m.i.;
- **di disporre che venga notificata** la presente determinazione al soggetto proponente: Società AM Energia srl con sede legale in via F.do Ayroldi n. 10 cap 72017 in Ostuni;
- **di trasmettere**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Brindisi;
 - Regione Puglia - Aree Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- **di pubblicare**, ai sensi dell'art. 20 c. 7 del D.Lgs. n. 128/10, un sintetico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e il provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 e s.m.i. sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
F.to Dott Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO A. CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa
n° ____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

**Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi**

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi**

.....